

STATUTO ASSOCIAZIONE
AMICI DEI MISSIONARI ONLUS

ART. 1
(Denominazione e sede)

- 1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: "AMICI DEI MISSIONARI ONLUS" con sede in via A. Fleming 57/a nel Comune di Andria.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
- 2) L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2
(Finalità)

- 1) L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e beneficenza nei confronti di persone che sono svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nonché per condizioni legate al territorio e al Paese in cui vivono.
- 2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3) Le finalità che si propone sono in particolare la solidarietà sociale, la beneficenza e assistenza sociale e sanitaria in tutte le terre di missione, in particolare l'Africa, e dove necessario anche in Italia.
- 4) Si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.
- 5) Si prefigge, pertanto di:
 - Aiutare le popolazioni sofferenti, con particolare attenzione ai bambini e adolescenti;
 - Operare a favore delle popolazioni con progetti mirati e concreti anche mediante adozioni a distanza di bambini;
 - Offrire sostegno e sviluppo didattico ai bambini e alle loro famiglie, attraverso l'assistenza sanitaria e l'istruzione anche mediante finanziamento di strutture e attrezzature necessarie allo scopo;
 - Verificare l'efficacia del progetto e la soddisfazione dei bisogni delle popolazioni coinvolte;
 - Scegliere i progetti da sostenere con totale libertà ed indipendenza di giudizio, favorendo i progetti dov'è più grande la povertà ed il bisogno dei bambini e delle famiglie;
 - Attivare progetti di formazione e istruzione a favore dei soggetti svantaggiati e delle popolazioni assistite;
 - Promuovere e realizzare azioni di informazione e sensibilizzazione in Italia e all'estero;
 - Promuovere e realizzare azioni volte alla promozione e tutela dei diritti civili delle popolazioni;
 - Sostenere l'attività dei missionari in ogni loro forma e in ogni parte del mondo;
 - Promuovere progetti di cooperazione internazionali finalizzati alla solidarietà sociale e alla beneficenza per le popolazioni bisognose, nonché promuovere progetti di sviluppo locale;
 - Progettare, candidare e realizzare programmi e progetti a valere sui fondi nazionali e comunitari e fondi della cooperazione internazionale;
 - Sollecitare le donazioni dai privati dando massima trasparenza sullo scopo della raccolta fondi e sui risultati raggiunti;
 - Organizzare raccolta fondi attraverso azioni di found rising e crow founding, ricevere donazioni e istituire il 5xmille;
 - Avvalersi, per la realizzazione delle attività istituzionali, degli operatori del servizio civile e di altre forme di volontariato;
 - L'associazione potrà compiere tutti gli atti e i negozi così come prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo di sedi esterne a quella dell'Associazione.

ART. 3 (Soci)

- 1) Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 2) Gli associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti ed istituzioni pubbliche o private.
- 3) Le categorie degli associati sono fondatori e ordinari. Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di Associato. Appartengono alla categoria dei soci fondatori gli Associati indicati nell'atto costitutivo. Appartengono alla categoria dei soci ordinari le persone o gli Enti che aderiscono all'Associazione (in persona dei loro rappresentanti legali); l'adesione ha effetto dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
- 4) Agli Associati Fondatori e Ordinari può essere attribuita la qualifica di Associato Onorario qualora provvedano alle necessità ed al progresso dell'Associazione con contributi straordinari sia con erogazione di somme, sia collaborando fattivamente e costantemente alle attività dell'Associazione con le proprie competenze tecnico professionali. La valutazione di questi apporti, tali da meritare la qualifica dell'Associato Onorario, sarà data liberamente dal Consiglio Direttivo con decisione unanime dei presenti.
- 5) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che concretamente dimostrino di offrire, o comunque di poter offrire, un loro contributo al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 6) Gli associati si impegnano, al momento dell'ammissione e successivamente per ogni anno, a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi sociali e a versare, all'atto dell'ammissione e successivamente, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 7) Nessun Associato può utilizzare a titolo personale ed in qualsiasi sede il nome dell'Associazione.
- 8) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

- 1) Gli associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 2) Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

- 1) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3) L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea a con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 4) Le dimissioni devono essere comunicate dall'Associato per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno associativo in corso al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Tesoriere;
 - Revisori dei Conti qualora necessario
2. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione

ART. 7
(Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci di tutte le categorie.
- 2) E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche mediante strumenti elettronici, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- deliberare l'indirizzo delle attività dell'associazione;
- deliberare la devoluzione dei beni;
- deliberare le modifiche allo statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione

ART. 9
(Validità Assemblee)

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

- 3) Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10
(Verbalizzazione)

- 1) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- 2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

- 1) Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di tre e massimo di 5 componenti eletti dall'assemblea tra i soci.
- 2) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 3) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
- 4) Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocato dal Presidente. Dovrà essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta due consiglieri.
- 5) Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

ART. 12
(Presidente)

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13
(Risorse economiche)

- 1) Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - dei contributi ad essa assicurati dai soci, sia periodicamente e in via ordinaria, sia in via straordinaria e occasionale;
 - di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statuari che ad essa perverranno dallo Stato, da Enti pubblici e privati, donazioni e lasciti, e ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
- 2) Gli eventuali avanzi attivi delle gestioni annuali dovranno essere reinvestiti a favore delle attività dell'Associazione.
- 3) E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14
(Rendiconto economico-finanziario)

- 1) Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART . 15

(Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi soci o non soci ed ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e di redigere le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea medesima.
- 2) Il Collegio dei Revisori provvede, inoltre, ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili ed a effettuare verifiche di cassa. I Revisori devono riferire subito dopo all'Assemblea degli associati le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1) L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
- 3) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra organizzazione non lucrativa di sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
- 4) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
- 5) L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.